



COMUNE DI VALENZA
(Provincia di Alessandria)
Settore VII – Urbanistica

ORDINANZA SINDACALE N. 97 DEL 14 DIC. 2018

OGGETTO: NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO". ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI STABILI.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;
- il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;
- nonostante il progressivo miglioramento della qualità dell'aria, permane il superamento dei valori limite stabiliti per il materiale particolato PM10 e per il biossido di azoto NO2 e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sono pervenute ad una fase avanzata (parere motivato – infrazione n. 2014/2147 del 28/04/2017 per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e parere motivato - infrazione n. 2015/2043 del 15/02/2017 per le violazioni del valore limite del biossido di azoto);
- in data 08 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R.. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle

regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell’aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano;

- il “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” prevede che alcune delle misure contenute nell’accordo debbano essere attuate entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Accordo e che le misure contenute nell’Allegato 1 dell’Accordo “ Criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti” debbano essere attivate a partire dal 01 ottobre 2017;
- le azioni individuate nel “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” rappresentano un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l’Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall’Accordo stesso.

CONSIDERATO che la Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal “Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” approvando:

- A. i criteri per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti e le relative misure temporanee omogenee da adottarsi;
- B. le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- C. le date di inizio e fine delle misure e l’indicazione delle autorità competenti all’attuazione.

DATO ATTO che il Comune di Valenza è stato inserito nell’elenco dei Comuni di cui all’Allegato 1 della DGR 18/05/20188 n.36-6882, in quanto, in esito all’applicazione di modelli matematici assimilati è stato evidenziato nel quinquennio 2012-2016 il superamento di uno dei limiti di Legge stabiliti dal D.Lgs 155/2010 per quattro anni che determina l’obbligo di adozione delle misure strutturali relative ai Comuni inferiori ai 20.000 abitanti di cui all’Allegato 4 della D.D.31/10/2017 n.463, dettagliate nell’Allegato 3 della successiva DGR 20/10/2017 n.42-5805, in attuazione alle disposizioni previste dalla L.R.7/04/2000 n.43;

VISTO l’art 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

DISPONE

in attuazione del “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 le seguenti misure strutturali **a decorrere dalla data di emissione della presente ordinanza:**

- 1) **DIVIETO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO DEL MATERIALE VEGETALE** di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in tutti i casi previsti da tale articolo, *a partire dal 1 ottobre di ogni anno e fino 31 marzo dell'anno successivo*. Per tale provvedimento stabile non è ammessa alcuna deroga, tranne che per i seguenti motivi:
 - in presenza di emergenze fitosanitarie, nei soli territori, periodi, colture e con le modalità indicati dal Settore Fitosanitario e dai Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte;
 - in presenza di suoli asfittici, ove l'interramento delle paglie generi un accumulo indesiderato di sostanza organica indecomposta, identificati dal Settore Fitosanitario Regionale, e solo se non sia possibile l'allontanamento delle paglie.
- 2) **OBBLIGO UTILIZZO PELLETS CERTIFICATI**, ai sensi della lettera d) dell'Allegato 3 della DGR 20/10/2017 n.42-5805, nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 Kw. Tali pellets devono essere realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e certificati in conformità alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. **OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE** pertinente da parte dell'utilizzatore.
- 3) **DIVIETO NEL CASO DI NUOVE COSTRUZIONI O DI RISTRUTTURAZIONI RILEVANTI, DI RICORRERE ALL'IMPIEGO DELLA COMBUSTIONE DI BIOMASSA**, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 del decreto legislativo 28/2011.
- 4) **DIVIETO DI INCENTIVAZIONE DI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA LEGNOSA NEL CASO DI BANDI CHE UTILIZZANO FONDI STRUTTURALI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.**

AVVERTE

che in caso di inottemperanza a quanto disposto con il presente provvedimento, i trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7bis del d.lgs 267 del 2000 e s.m.i.

La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza:

alla **REGIONE PIEMONTE**

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

alla **PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

tutelaaria@cert.provincia.alessandria.it

alla **POLIZIA LOCALE**

segreteria.poliziale@cert.comune.valenza.al.it

all'**ARPA**

dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

al **COMANDO PROV. DI ALESSANDRIA CORPO FORESTALE DELLO STATO**

cp.alessandria@pec.corpoforestale.it

al **COMANDO CARABINIERI**

Tal27175@pec.carabinieri.it

al **COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

noealcdo@carabinieri.it

Settore responsabile del procedimento: Settore VII Urbanistica – Ufficio Ecologia e Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg. dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Settore responsabile del procedimento provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza in ottemperanza al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 mediante inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello "provvedimenti" – sottosezione di secondo livello "provvedimenti organi di indirizzo politico" e alla pubblicazione della medesima ordinanza presso l'Albo Pretorio Informatico del Comune di Valenza;

IL SINDACO
(Gianluca BARBERO)

